



COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| Deliberazione n. | Oggetto |
|------------------|---|
| 24 | Approvazione del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi. |

Immediatamente Eseguita ai sensi dell'Art. 134 C.4 D.Lgs 267/2000

L'anno DuemilaSei addi Trenta del mese di Giugno alle ore 16.00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti Leggi, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

| | | | |
|----|---------------------------|---------------------|----------|
| | MARIOTTI MARCO | Sindaco | Presente |
| 1 | BONUCCI Massimo | Consigliere Anziano | Presente |
| 2 | SASSETTI Stefano | Consigliere | Presente |
| 3 | VOLPI Maddalena | Consigliere | Assente |
| 4 | ROSINI Martina | Consigliere | Presente |
| 5 | MARZOCCHI Andrea | Consigliere | Presente |
| 6 | GALASSI Roberto | Consigliere | Presente |
| 7 | PICCINELLI Sauro | Consigliere | Presente |
| 8 | MONACI Costanza | Consigliere | Presente |
| 9 | FABIANI Francesco | Consigliere | Presente |
| 10 | GIGLIOLI Emanuela | Consigliere | Presente |
| 11 | PICCINELLI Idalgo | Consigliere | Presente |
| 12 | VOLPI Carlo Andrea | Consigliere | Presente |
| 13 | FATTOI Moreno | Consigliere | Assente |
| 14 | VIVARELLI Gianni | Consigliere | Assente |
| 15 | GRAGNOLI Silvia | Consigliere | Presente |
| 16 | TOMMASI Massimo | Consigliere | Presente |

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg: **BANDINI Giorgio, MECONCELLI Giorgio, PARRI Giorgio, CAPPUCCIA Angelo**

Con l'intervento del **Dr. Serena Raveggi** Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. **MARIOTTI MARCO** nella sua qualita' di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **BONUCCI Massimo**

f.to **MARIOTTI MARCO**

f.to **Dr. Serena Raveggi**

La presente e' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

04 LUG. 2006

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sig. Sindaco invita il Consigliere delegato allo sport, Sig. Piccinelli Idalgo, ad illustrare il presente argomento;

UDITI gli interventi allegati all'originale del presente atto a documentazione dell'avvenuto dibattito;

PREMESSO che è stata costituita apposita commissione comunale tecnica per le valutazioni e proposte relative al regolamento ed al capitolato di appalto per l'affidamento in gestione dell'impianto natatorio comunale, con deliberazione Consiglio Comunale n.42 del 24.06.2005;

PREMESSO che con deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 27.01.2006 esecutiva, avente ad oggetto: "Incarico consulenza relativa alla predisposizione di atti preliminari e convenzionali relativi allo sviluppo di procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi", è stato affidato al Dr. Alberto Barbiero l'incarico per la redazione del Regolamento degli impianti sportivi di cui alla Legge Regionale n. 06/2005;

VISTO l'allegato schema di regolamento proposto per l'approvazione;

DATO ATTO che la commissione di cui sopra si è più volte riunita ed ha potuto esprimere le proprie valutazioni in merito;

VISTA la Legge Regione Toscana n. 6 del 03.01.2005 "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici territoriali della Toscana";

PRESO ATTO che l'Art. 3 della suddetta L.R. prevede che gli Enti Pubblici territoriali della Toscana adottino apposito regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri adottati dalla Legge stessa;

UDITE le proposte di integrazione agli Articoli 2,5,8,11 ed Allegato A, precisando quanto segue:

all'Art. 2 punto 5) la conduzione economica degli impianti deve tendere al pareggio;

all'Art.5 punto 1 aggiungere: "con priorità per le associazioni di Buonconvento";

all'Art. 5 punto 3 aggiungere "l'Amministrazione Comunale in fase di bando valuterà l'opportunità di riservarsi condizioni vantaggiose di proprio interesse nell'utilizzo degli impianti stessi";

all'Art.8 punto a) sostituire il comma con: "la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale, prioritariamente da parte dei cittadini residenti e, a fronte di disponibilità effettiva, anche da parte di cittadini di altri comuni afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati";

All'Art. 11 punto f.2) sostituire la parola diminuzione con "aumento";

nell'Allegato A, si individuano le seguenti classificazioni: A - Stadio Comunale e Piscina Comunale; B - Vecchio Stadio e N. 2 Campi da tennis; C - Palestra Comunale scolastica;

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione del nuovo regolamento;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato, allegato alla presente;

CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE, accertato dagli scrutatori - ricognitori e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 14 Votanti n. 14

CON VOTI:

FAVOREVOLI N. 12

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N.2 (Consiglieri Sigg.ri Gragnoli Silvia – Tommasi Massimo)

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale, con le modifiche sopra riportate;
2. di dare atto che il testo del presente “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi” abroga e sostituisce il Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 178 del 30.12.1985;
3. di provvedere alla pubblicazione dello stesso come stabilito nell’Art. 70 dello Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’urgenza del provvedimento;

Con successiva, separata, votazione risultata unanime

DELIBERA

L’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

m.f.

regolamento impianti sportivi



COMUNE DI BUONCONVENTO

PROVINCIA DI SIENA

Tel (0577) 806012/16 - 805753/88 - Fax (0577) 807212

OGGETTO: Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - Art. 49, comma 1: Pareri sulla proposta di deliberazione n. _____ sottoposta alla Giunta Comunale del _____ - al Consiglio Comunale del 30/06/06, avente per oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Il sottoscritto Dr. Francesco Sabatini, in qualità di Istruttore Direttivo, Responsabile Servizio Contabile, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile/tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE

Il/La sottoscritto/a D.SSA SERENA RAVAGGI, in qualità di RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li 30/06/06



IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Istruttore, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

L'ISTRUTTORE UFF.

Comune di Buonconvento

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi.

Bozza 27.04.2006

Indice generale

| | |
|---|---|
| Titolo I – Principi e disposizioni generali di riferimento | |
| Capo I – Principi | |
| Art. 1 | Definizioni. |
| Art. 2 | Oggetto e finalità. |
| Art. 3 | Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali. |
| Capo II – Disposizioni generali di riferimento per la gestione degli impianti sportivi comunali | |
| Art. 4 | Forme di gestione degli impianti sportivi. |
| Art. 5 | Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi. |
| Art. 6 | Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi. |
| Art. 7 | Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi. |
| Titolo II – Disposizioni per la disciplina della gestione degli impianti sportivi comunali | |
| Capo I – Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali. | |
| Art. 8 | Affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto territoriale. |
| Art. 9 | Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione. |
| Art. 10 | Requisiti (dei quali devono essere in possesso i soggetti terzi) per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali. |
| Art. 11 | Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione. |
| Art. 12 | Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi. |
| Art. 13 | Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione. |
| Capo II – Disposizioni per la disciplina dei rapporti tra Amministrazione e soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali. | |
| Art. 14 | Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali. |
| Art. 15 | Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali / investimenti realizzabili dal soggetto cui sia |

| | |
|--|--|
| | stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali. |
| Art. 16 | Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi. |
| Art. 17 | Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione. |
| Art. 18 | Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi |
| Titolo III – Profili generali e di rinvio. | |
| Capo I – Disposizioni transitorie e finali. | |
| Art. 19 | Disposizioni transitorie e di rinvio. |
| Art. 20 | Entrata in vigore. |
| Allegati al regolamento | |
| A | Allegato A - Classificazione degli impianti sportivi (art. 3, comma 2) |
| | |

Titolo I – Principi e disposizioni generali di riferimento

Capo I – Principi

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di Buonconvento;
- b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad istituzioni scolastiche;
- c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per "affidamento in gestione", il rapporto, configurabile come concessione di servizi, nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 3 della legge regionale della Toscana 3 gennaio 2005, n. 6.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

5. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;

e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Art. 3

(Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali)

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:

a) impianti di interesse cittadino, con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'intera città o anche ad ambito sovraterritoriale;

b) impianti di base, con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale;

c) impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo.

2. La prima individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita nell'allegato A al presente regolamento e può essere rivista periodicamente con provvedimento dell'Amministrazione.

3. Gli impianti di interesse cittadino hanno struttura articolata o complessa e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino o anche di ambito sovraterritoriale esistenti nel territorio, anche per attività a livelli agonistici espresse in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni rilevanti.

4. Gli impianti di base hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale.

5. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività.

6. Gli impianti sportivi possono essere classificati anche in funzione di particolari caratteristiche correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati.

7. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 4

(Forme di gestione degli impianti sportivi)

1. Gli impianti sportivi del Comune di Buonconvento, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al

precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;

d) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea.

2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione può realizzare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi)

1. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti è consentito o mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura.

2. L'Amministrazione può conferire al soggetto affidatario o gestore le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della definizione dell'assegnazione degli spazi d'uso tra i soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dai criteri generali per l'assegnazione degli impianti sportivi comunali vigenti.

Art. 6

(Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi)

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, anche per quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 e fatte salve le altre modalità indicate nell'art. 4 del presente regolamento, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione

sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali in base a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 10.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

3. Qualora la selezione rivolta ai soggetti di cui al comma 1 dia esito infruttuoso, anche in ragione di offerte insoddisfacenti, l'Amministrazione procede ad indire una procedura ad evidenza pubblica, che rispetti i principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità estesa anche a soggetti diversi ed ulteriori, anche in forma imprenditoriale.

4. Nello sviluppo della procedura di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione tiene conto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici inerenti le concessioni di servizi, con particolare riferimento ai servizi oggetto del possibile affidamento in gestione.

Art. 7

(Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi)

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
b) quali attività sportive di interesse pubblico, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

4. Le attività di cui al precedente comma 3, lett a) rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi.

5. Le attività di cui al precedente comma 3, lett b) possono consentire l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi quando garantiscano forme di promozione dello sport.

6. Per gli impianti affidati a qualificati soggetti terzi deve essere garantita da parte dei medesimi la finalizzazione della gestione anche ad un uso pubblico sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva.

Titolo II – Disposizioni per la disciplina della gestione degli impianti sportivi comunali

Capo I – Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 8

(Affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto territoriale)

1. L'Amministrazione può affidare direttamente la gestione di impianti di base che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a) la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- b) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- c) l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
- d) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

2. La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali ulteriori.

3. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

Art. 9

(Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione)

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti e secondo le modalità di cui all'art. 6 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;
- b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale.

2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata con procedura ad evidenza pubblica o, qualora ne ricorrano i presupposti, con procedure negoziate, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

3. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

4. L'affidamento in gestione avviene con valutazione di offerte analizzate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo.

5. L'Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino, anche mediante elaborazioni progettuali:

a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo-prestazionale);

b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);

c) l'ammontare dell'eventuale canone richiesto in relazione all'utilizzo delle strutture e dell'eventuale corrispettivo parziale per la gestione riferito alle attività soddisfacenti le esigenze essenziali della comunità locale.

6. L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

Art. 10

(Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali)

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 9 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, con particolare riferimento agli elementi che consentono di valutare esperienza, affidabilità economica e professionalità degli istruttori sportivi.

2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della

capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune di Buonconvento nelle proprie attività

3. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

4. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;

b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;

c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;

d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

Art. 11

(Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione)

1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali ai soggetti e secondo le modalità di cui all'art. 6 e secondo la procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra funzionalizzazione tipica ed uso pubblico sociale, con particolare attenzione per:

a.1.) il contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori;

a.2.) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto da affidare in gestione

a.3.) l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione dell'impianto, con particolare attenzione per la qualificazione professionale degli operatori sportivi;

c) potenzialità di valorizzazione sociale e sportiva degli impianti, sia in relazione ad eventi di portata differenziata sia in ordine al contesto di riferimento della proiezione di attività degli impianti, con attenzione per quello locale;

d) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;

e) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario presso l'impianto;

f) convenienza economica della proposta gestionale, da valutarsi tenendo conto di uno o più elementi tra i seguenti:

f.1.) potenzialità di riduzione dei costi fissi di gestione, desumibile dalla diminuzione proposta dell'eventuale corrispettivo parziale, da intendersi come contributo economico alla gestione, reso dall'Amministrazione al soggetto gestore;

f.2.) potenzialità di aumento della redditività d'uso dell'impianto affidato in gestione, desumibile dalla diminuzione proposta dell'eventuale canone reso dal soggetto gestore all'Amministrazione;

f.3.) potenzialità di stabilizzazione delle tariffe d'uso praticate agli utenti nel breve-medio periodo, desumibile dalla diminuzione proposta del quadro tariffario minimo stabilito dall'Amministrazione.

2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione di impianti sportivi l'Amministrazione predispone ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma 1, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

Art. 12

(Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi)

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

a) procedure di finanza di progetto (project financing);

b) procedure di concessione di costruzione e gestione;

c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art. 13

(Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione)

1. L'Amministrazione può, nell'ambito di strategie di esternalizzazione di attività o di riorganizzazione dei moduli strutturali di servizio pubblico, affidare la gestione degli impianti sportivi a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
- d) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.

2. L'affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.

3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

Capo II – Disposizioni per la disciplina dei rapporti tra Amministrazione e soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 14

(Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali)

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 e all'art. 9 è regolato da apposita convenzione, nella quale sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:

- a) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;
- b) la definizione delle modalità di assicurazione dell'uso pubblico sociale;
- c) le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso;
- d) la specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti dall'Amministrazione;
- e) il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.

2. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art. 17.

Art. 15

(Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali / investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali)

1. La convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 o all'art. 9 può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso, inteso come concessionario di servizi, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori o strumentali alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;

b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Art. 16

(Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi)

1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi effettuato in base all'art. 7 o all'art. 8 del presente regolamento è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.

2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.

3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti con rilevanza sociale correlata al contesto territoriale, stipulate sulla base di provvedimenti adottati in base a quanto previsto dal precedente art. 7, non può comunque superare il periodo massimo di ~~tre (3) / cinque (5) / dieci (10)~~ anni.

4. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di sei (6) mesi / un (1) anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.

Nota bene:

1. La durata delle convenzioni dovrebbe essere commisurata ad un periodo adeguato a consentire un'ottimizzazione gestionale degli impianti sportivi affidati. La prospettiva pluriennale di media durata (es. cinque/dieci anni) è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati.

2. La durata della proroga, finalizzata a consentire all'Amministrazione la selezione di un nuovo soggetto affidatario, deve essere rapportata alle complessità organizzative inerenti la procedura di selezione (es. può essere di un anno qualora la revisione organizzativa preliminare degli impianti di gestione risulti molto complessa e articolata).

Art. 17

(Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione)

1. L'amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori e può prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dagli affidatari.

3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di elementi-chiave, misurati mediante indicatori e parametri dimensionali, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili:

- a) alle interazioni organizzative esplicitate;
- b) al quadro delle prestazioni complessive;
- c) a livelli qualitativi definiti nella convenzione.
- d) all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.

4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.

5. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

Art. 18

(Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi)

1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore,

per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.

2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate anche nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.

3. I risultati dell'analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono composti ed elaborati dall'Amministrazione in un quadro organico, che permetta di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.

Art. 19 (Disposizioni transitorie e di rinvio)

1. L'Amministrazione adeguerà le disposizioni del presente regolamento ad eventuali norme legislative regionali ulteriori o attuative rispetto alla legge regionale Toscana n. 6/2005, adottate in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.

2. Le disposizioni di cui all'art. 12 esplicano la loro efficacia e vigenza sino all'adozione eventuale di nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica da parte della Regione Toscana.

3. Le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza per consentire l'ottimale applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità operativa alla gestione degli impianti sportivi.

4. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune di Buonconvento incompatibili con le norme in esso contenute.

Art. 20 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegati al regolamento

Allegato A

Classificazione degli impianti sportivi (art. 3, comma 2)

| Impianto (denominazione) | Ubicazione | Classificazione per caratteristiche | Classificazione per finalizzazione sportiva | Note |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|-------------|
| | | | | |

Comune di Buonconvento

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 30.06.2006

Indice generale

| | |
|---|---|
| Titolo I – Principi e disposizioni generali di riferimento | |
| Capo I – Principi | |
| Art. 1 | Definizioni. |
| Art. 2 | Oggetto e finalità. |
| Art. 3 | Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali. |
| Capo II – Disposizioni generali di riferimento per la gestione degli impianti sportivi comunali | |
| Art. 4 | Forme di gestione degli impianti sportivi. |
| Art. 5 | Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi. |
| Art. 6 | Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi. |
| Art. 7 | Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi. |
| Titolo II – Disposizioni per la disciplina della gestione degli impianti sportivi comunali | |
| Capo I – Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali. | |
| Art. 8 | Affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto territoriale. |
| Art. 9 | Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione. |
| Art. 10 | Requisiti (dei quali devono essere in possesso i soggetti terzi) per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali. |
| Art. 11 | Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione. |
| Art. 12 | Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi. |
| Art. 13 | Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione. |
| Capo II – Disposizioni per la disciplina dei rapporti tra Amministrazione e soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali. | |
| Art. 14 | Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali. |
| Art. 15 | Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali / investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali. |

| | |
|--|--|
| Art. 16 | Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi. |
| Art. 17 | Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione. |
| Art. 18 | Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi |
| Titolo III – Profili generali e di rinvio. | |
| Capo I – Disposizioni transitorie e finali. | |
| Art. 19 | Disposizioni transitorie e di rinvio. |
| Art. 20 | Entrata in vigore. |
| Allegati al regolamento | |
| A | Allegato A – Classificazione degli impianti sportivi (art. 3, comma 2) |
| | |

Titolo I – Principi e disposizioni generali di riferimento

Capo I – Principi

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di Buonconvento;
- b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad istituzioni scolastiche;
- c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per "affidamento in gestione", il rapporto, configurabile come concessione di servizi, nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti

sportivi acquisiti in uso da terzi o da istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 3 della legge regionale della Toscana 3 gennaio 2005, n. 6.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

5. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;

e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione con tendenza al pareggio.

Art. 3

(Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali)

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:

a) impianti di interesse cittadino, con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'intera città o anche ad ambito sovraterritoriale;

b) impianti di base, con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale;

c) impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo.

2. La prima individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita nell'allegato A al presente regolamento e può essere rivista periodicamente con provvedimento dell'Amministrazione.

3. Gli impianti di interesse cittadino hanno struttura articolata o complessa e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino o anche di ambito sovraterritoriale esistenti nel territorio, anche per attività a livelli agonistici espresse in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni rilevanti.

4. Gli impianti di base hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale.

5. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività.

6. Gli impianti sportivi possono essere classificati anche in funzione di particolari caratteristiche correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati.

7. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 4

(Forme di gestione degli impianti sportivi)

1. Gli impianti sportivi del Comune di Buonconvento, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e

comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;

d) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea.

2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione può realizzare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi)

1. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti è consentito o mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura, con priorità per le associazioni di Buonconvento.

2. L'Amministrazione può conferire al soggetto affidatario o gestore le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della definizione dell'assegnazione degli spazi d'uso tra i soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dai criteri generali per l'assegnazione degli impianti sportivi comunali vigenti.

3. L'Amministrazione Comunale in fase di bando valuterà l'opportunità di riservarsi condizioni vantaggiose di proprio interesse nell'utilizzo degli impianti stessi.

Art. 6

(Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi)

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, anche per quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 e fatte salve le altre modalità indicate nell'art. 4 del presente regolamento, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali in base a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 10.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

3. Qualora la selezione rivolta ai soggetti di cui al comma 1 dia esito infruttuoso, anche in ragione di offerte insoddisfacenti, l'Amministrazione procede ad indire una procedura ad evidenza pubblica, che rispetti i principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità estesa anche a soggetti diversi ed ulteriori, anche in forma imprenditoriale.

4. Nello sviluppo della procedura di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione tiene conto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici inerenti le concessioni di servizi, con particolare riferimento ai servizi oggetto del possibile affidamento in gestione.

Art. 7

(Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi)

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
b) quali attività sportive di interesse pubblico, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

4. Le attività di cui al precedente comma 3, lett a) rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi.

5. Le attività di cui al precedente comma 3, lett b) possono consentire l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi quando garantiscano forme di promozione dello sport.

6. Per gli impianti affidati a qualificati soggetti terzi deve essere garantita da parte dei medesimi la finalizzazione della gestione anche ad un uso pubblico sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva.

Titolo II – Disposizioni per la disciplina della gestione degli impianti sportivi comunali

Capo I – Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 8

(Affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto territoriale)

1. L'Amministrazione può affidare direttamente la gestione di impianti di base che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a) la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale, prioritariamente da parte dei cittadini residenti e, a fronte di disponibilità effettiva, anche da parte di cittadini di altri Comuni afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- b) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- c) l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
- d) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

2. La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali ulteriori.

3. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

Art. 9

(Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione)

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti e secondo le modalità di cui all'art. 6 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;
- b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale.

2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata con procedura ad evidenza pubblica o, qualora ne ricorrano i presupposti, con procedure negoziate, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

3. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

4. L'affidamento in gestione avviene con valutazione di offerte analizzate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo.

5. L'Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino, anche mediante elaborazioni progettuali:

- a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo-prestazionale);
- b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);
- c) l'ammontare dell'eventuale canone richiesto in relazione all'utilizzo delle strutture e dell'eventuale corrispettivo parziale per la gestione riferito alle attività soddisfacenti le esigenze essenziali della comunità locale.

6. L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

Art. 10

(Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali)

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 9 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da

realizzare, con particolare riferimento agli elementi che consentono di valutare esperienza, affidabilità economica e professionalità degli istruttori sportivi.

2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune di Buonconvento nelle proprie attività

3. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

4. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;

b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;

c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;

d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

Art. 11

(Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione)

1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali ai soggetti e secondo le modalità di cui all'art. 6 e secondo la procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra funzionalizzazione tipica ed uso pubblico sociale, con particolare attenzione per:

a.1.) il contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori;

a.2.) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto da affidare in gestione

a.3.) l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione dell'impianto, con particolare attenzione per la qualificazione professionale degli operatori sportivi;

c) potenzialità di valorizzazione sociale e sportiva degli impianti, sia in relazione ad eventi di portata differenziata sia in ordine al contesto di riferimento della proiezione di attività degli impianti, con attenzione per quello locale;

d) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;

e) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario presso l'impianto;

f) convenienza economica della proposta gestionale, da valutarsi tenendo conto di uno o più elementi tra i seguenti:

f.1.) potenzialità di riduzione dei costi fissi di gestione, desumibile dall'aumento proposto dell'eventuale corrispettivo parziale, da intendersi come contributo economico alla gestione, reso dall'Amministrazione al soggetto gestore;

f.2.) potenzialità di aumento della redditività d'uso dell'impianto affidato in gestione, desumibile dalla diminuzione proposta dell'eventuale canone reso dal soggetto gestore all'Amministrazione;

f.3.) potenzialità di stabilizzazione delle tariffe d'uso praticate agli utenti nel breve-medio periodo, desumibile dalla diminuzione proposta del quadro tariffario minimo stabilito dall'Amministrazione.

2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione di impianti sportivi l'Amministrazione predispone ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma 1, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

Art. 12

(Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi)

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

a) procedure di finanza di progetto (project financing);

b) procedure di concessione di costruzione e gestione;

c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art. 13

(Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione)

1. L'Amministrazione può, nell'ambito di strategie di esternalizzazione di attività o di riorganizzazione dei moduli strutturali di servizio pubblico, affidare la gestione degli impianti sportivi a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
- d) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.

2. L'affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.

3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

Capo II – Disposizioni per la disciplina dei rapporti tra Amministrazione e soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 14

(Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali)

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 e all'art. 9 è regolato da apposita convenzione, nella quale sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:

- a) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;
- b) la definizione delle modalità di assicurazione dell'uso pubblico sociale;

- c) le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso;
- d) la specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti dall'Amministrazione;
- e) il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.

2. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art. 17.

Art. 15

(Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali / investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali)

1. La convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 o all'art. 9 può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
- a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso, inteso come concessionario di servizi, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori o strumentali alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
 - b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Art. 16

(Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi)

1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi effettuato in base all'art. 7 o all'art. 8 del presente regolamento è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.
2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.
3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti con rilevanza sociale correlata al contesto territoriale, stipulate sulla base di provvedimenti adottati in base a quanto previsto dal precedente art. 7, non può comunque superare il periodo massimo di **tre (3) / cinque (5) / dieci (10) anni**.

4. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di sei (6) mesi / un (1) anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.

Nota bene:

1. La durata delle convenzioni dovrebbe essere commisurata ad un periodo adeguato a consentire un'ottimizzazione gestionale degli impianti sportivi affidati. La prospettiva pluriennale di media durata (es. cinque/dieci anni) è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati.

2. La durata della proroga, finalizzata a consentire all'Amministrazione la selezione di un nuovo soggetto affidatario, deve essere rapportata alle complessità organizzative inerenti la procedura di selezione (es. può essere di un anno qualora la revisione organizzativa preliminare degli impianti di gestione risulti molto complessa e articolata).

Art. 17

(Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione)

1. L'amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori e può prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dagli affidatari.

3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di elementi-chiave, misurati mediante indicatori e parametri dimensionali, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili:

- a) alle interazioni organizzative esplicitate;
- b) al quadro delle prestazioni complessive;
- c) a livelli qualitativi definiti nella convenzione.
- d) all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.

4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.

5. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

Art. 18

(Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi)

1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.

2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate anche nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.

3. I risultati dell'analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono composti ed elaborati dall'Amministrazione in un quadro organico, che permetta di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.

Art. 19

(Disposizioni transitorie e di rinvio)

1. L'Amministrazione adeguerà le disposizioni del presente regolamento ad eventuali norme legislative regionali ulteriori o attuative rispetto alla legge regionale Toscana n. 6/2005, adottate in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.

2. Le disposizioni di cui all'art. 12 esplicano la loro efficacia e vigenza sino all'adozione eventuale di nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica da parte della Regione Toscana.

3. Le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza per consentire l'ottimale applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità operativa alla gestione degli impianti sportivi.

4. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune di Buonconvento incompatibili con le norme in esso contenute.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegati al regolamento

Allegato A

Classificazione degli impianti sportivi (art. 3, comma 2)

| Impianto (denominazione) | Ubicazione | Classificazione per caratteristiche | Classificazione per finalizzazione sportiva | Note |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|-------------|
| STADIO COMUNALE | VIA G.DI VITTORIO | A | CALCIO | |
| PISCINA COMUNALE | VIA I° MAGGIO | A | NUOTO | |
| VECCHIO STADIO | VIA DEI MACELLI | B | CALCIO | |
| N.2 CAMPI DA TENNIS | VIA I° MAGGIO | B | TENNIS | |
| PALESTRA COMUNALE SCOLASTICA | VIA F.LLI ROSSELLI | C | ATTIVITA' VARIE | |



COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

Protocollo n. 5884

In data 04 LUG. 2006

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che l'avanti esteso verbale e' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal
giorno

e' cosi per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA



Art.134 e c. 4 D.Lgs 267/2000
(Immediatamente eseguibile)



Art.134 e c. 3 D.Lgs 267/2000
(dopo 10 gg. dalla pubblicazione)

Li

04 LUG. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

